

IVA

Tregua fiscale degli errori formali commessi in ambito Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri



La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, [commi da 166 a 173](#), L. 197/2022) ha introdotto la **possibilità di sanare le irregolarità** e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, **di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022**.

La regolarizzazione delle violazioni formali non è condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne.

Pertanto, **può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta**, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Possono avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Sotto il **profilo oggettivo**, invece, è possibile **definire gli errori di natura formale**, purché gli stessi **non rilevino sulla determinazione della base imponibile**, sulla **liquidazione** e sul **pagamento dell'imposta** sul valore aggiunto, dell'imposta sulle attività produttive, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, **delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta**.

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto **sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa**, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tale aspetto costituisce uno dei tratti che consente di distinguerle dalle cosiddette **"violazioni sostanziali"**, ossia quelle violazioni che **incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo**.

Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti **suscettibili di ostacolare l'attività di controllo**, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni **“meramente formali”**, per le quali l'[articolo 6 D.Lgs. 472/1997](#), dispone la non punibilità.

A **titolo esemplificativo** con riferimento agli adempimenti **in ambito Iva e/o connessi agli scambi con l'estero**, rientrano tra le violazioni definibili:

- l'**omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva**, di cui all'[articolo 21-bisL. 78/2010](#), convertito, dall'[articolo 1, comma 1, Legge 122/2010](#); tale violazione può essere definita solo **quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento della stessa**;
- l'**omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**, di cui all'[articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993](#), convertito, con modificazioni, L. 427/1993;
- l'**irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- l'**omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio**, o variazione dell'attività di cui all'[articolo 35 D.P.R. 633/1972](#), ovvero delle dichiarazioni di cui all'[articolo 35-ter](#) e all'[articolo 74-quinquies](#) dello stesso decreto;
- l'**erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972** che abbia **determinato l'annullamento della dichiarazione d'intento** precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l'**omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria**;
- la **violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva**, quando la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**;
- la violazione degli obblighi **inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili**, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'Iva**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, **in assenza di frode**;
- l'**irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile**, in assenza di frode; tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- la **mancata iscrizione al VIES**.

La **regolarizzazione si perfeziona** mediante la **rimozione delle irregolarità od omissioni** con il **versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta**, indicati nel **modello F24**, cui si riferiscono le violazioni formali.

La rimozione **non va effettuata quando non sia possibile o necessaria** avuto riguardo ai profili

della violazione formale; rientrano in tale ipotesi, **ad esempio**, le **violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile**, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#).

L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali **non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione** sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Il **versamento può essere effettuato in un'unica soluzione** entro il **31 ottobre 2023** (termine così modificato dall'[articolo 19 D.L. 34/2023](#)), oppure in **2 rate di pari importo** con scadenza, rispettivamente, al **31 ottobre 2023** e al **31 marzo 2024**.

In sede di **compilazione del modello F24** occorre esporre il **codice tributo TF44** nella sezione erario con l'indicazione nel campo "**anno di riferimento**" del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione; così, **ad esempio**, per **regolarizzare le violazioni formali commesse nel periodo d'imposta 2021** occorre **compilare il modello F24** come segue.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		TF44	0101	2021	200,00		
codice ufficio	codice atto						
				TOTALE A	200,00	B	
						SALDO (A-B)	
							+ 200,00